



APPENDICE AL REGOLAMENTO D'IGIGENE PER IMPIEGO DI CORRETTIVI DUL
TERRITORIO COMUNALE - OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Di seguito si riportano le osservazioni riportate dagli enti chiamati ad esprimere parere in merito all'Appendice al regolamento d'igiene.

ARPA - nota protocollo comunale n°0025113/2019 del 17/09/2019

Osservazione

Si osserva che per l'utilizzo del digestato e dei fanghi di depurazione in agricoltura vi sono normative specifiche che contemplano già i principi sanciti nel Vs. regolamento

Controdeduzione

È un suggerimento per acquisire il parere di un ente Terzo sovraordinato. La Regione ha già legiferato sul resto (fanghi e liquami) come già citato da loro ma mancano i gessi che vengono normati dall'appendice in approvazione.

Osservazione

Si ritiene corretto vengano ricompresi tutti i prodotti di cui agli allegati 2 e 3 del D.Lgs.vo 75/2010, compresi i gessi di defecazione

Controdeduzione

È un suggerimento per acquisire il parere di un ente Terzo sovraordinato. La Regione ha già legiferato sul resto (fanghi e liquami) come già citato da loro ma mancano i gessi che vengono normati dall'appendice in approvazione.

Osservazione

Per una valutazione della conformità del regolamento si suggerisce la richiesta di parere a Regione Lombardia in quanto Autorità Competente per questo tema specifico

Controdeduzione

È un suggerimento per acquisire il parere di un ente Terzo sovraordinato. La Regione ha già legiferato sul resto (fanghi e liquami) come già citato da loro ma mancano i gessi che vengono normati dall'appendice in approvazione.

POLIZIA LOCALE - nota protocollo comunale n°0030524/2019 del 15/11/2019

Osservazione

L'utilizzo dei "correttivi" in violazione dei limiti e dei divieti disciplinati dalla normativa nazionale e regionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. della Lombardia n. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e s.m.i., dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni penali in materia. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo, la violazione delle prescrizioni comunali introdotte dai precedenti artt. 2, 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative in attuazione della L. n. 689/1981 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. [previste e disciplinate dal regolamento comunale contenente i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze (ovvero delle disposizioni contenute nel regolamento di polizia urbana in quanto compatibili)].

Controdeduzione

Poiché il Comune non può normare su aspetti ambientali non può nemmeno imporre sanzioni specifiche in materia per cui nel regolamento si cercato di richiamare tra le sanzioni solamente quelle che era possibile applicare. Chi ha inserito nei regolamenti sanzioni rischia di trovarsi il regolamento impugnato al TAR competente.

Osservazione

Si pone l'attenzione sulla possibilità di adeguare ed allineare a normative più recenti l'intero Regolamento d'Igiene e non solo una sua appendice, ciò al fine di ottenere un assetto normativo più lineare tra corpo



principale ed appendici, eliminandone eventuali incongruenze e permettendo inoltre un maggior campo d'intervento nell'interesse della collettività

Controdeduzione

Quando vi saranno le risorse si potrà provvedere ad aggiornare il regolamento

PARCO DEL MINCIO - nota protocollo comunale n°0028145/2019 del 18/10/2019

Osservazione

Premesse: inserire le seguenti norme tra quelle richiamate: DGR 28/06/2000 n. 7/193 e s.m.i (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale del Mincio)

Controdeduzione

È stata inserita in premessa tra le altre norme citate.

Osservazione

Premesse: inserire le seguenti norme tra quelle richiamate: DGR 6990 del 31luglio 2017 (Programma di Tutela e Uso delle Acque di Regione Lombardia approvato con DGR 6990 del 31luglio 2017)

Controdeduzione

È stata inserita in premessa tra le altre norme citate.

Osservazione

Deliberazione Comitato Istituzionale ADPBO n. 1/2016 del 3 marzo 2016- DPCM 27 ottobre 2016 (Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po)

Controdeduzione

È stata inserita in premessa tra le altre norme citate.

Osservazione

L. 28 dicembre 2015 n. 221(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)

Controdeduzione

È stata inserita in premessa tra le altre norme citate.

Osservazione

Sentenza 10 agosto 2017 n. 39074 della Cassazione Penale (Qualificazione e la gestione del gesso di defecazione)

Controdeduzione

Le sentenze non fanno norma pertanto non è possibile riportarla in un regolamento.

Osservazione

Deliberazione Comitato Istituzionale ADPBO n. 18/2001 del 26 aprile 2001 - DPCM 24/05/2001(Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Po)

Controdeduzione

È stata inserita in premessa tra le altre norme citate.

Osservazione

DGR 1° aprile 2019 - XI/1462 (Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla DGR X/3351del 1o aprile 2015 e smi. Regime di condizionalità per l'anno 2019

Controdeduzione

È stata inserita in premessa tra le altre norme citate.

Osservazione

Art. 1(lettera a.): inserire che tra le zone vincolate si trova anche il Parco del Mincio e la Riserva naturale/Sito Natura 2000/Zona Ramsar "Valli del Mincio"

Controdeduzione

È stata inserita in premessa tra le altre norme citate.

Osservazione



Art. 2 (lettera a.): inserire, tra le analisi dei suoli da richiedere obbligatoriamente, la definizione di: pH, CaCO₃ tot, Complesso di scambio (C.S.C., Ca, Mg, Na, K) e Tasso di Saturazione Basica. Le analisi di cui si tratta servono per stabilire se i suoli considerati sono caratterizzati, oppure no, da "Alcalinità costituzionale". Nei terreni calcarei (alcalinità costituzionale), infatti, l'impiego del gesso di defecazione - come correttivo in grado di migliorare le proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio - non è giustificato per motivi legati alla scarsa efficacia del trattamento.

Controdeduzione

È stata data libera possibilità di scelta ai tecnici che devono estendere lo studio agronomico. Non appare opportuno imporre particolari vincoli anche perché l'utilizzo del correttivo è concesso non solo per correggere i terreni.

Osservazione

Art. 2 (lettera c.): Tra il materiale che il Comune di Curtatone può consultare per stabilire l'impatto dell'utilizzo dei correttivi sul territorio va annoverato il rapporto di rilevamento pedologico, con allegata cartografia, predisposto da Regione Lombardia (ERSAF e Provincia di Mantova): "I suoli della pianura mantovana centrale - SSR20, 1997". In tali elaborati, peraltro, si riportano interpretazioni pedologiche riguardanti: la "Attitudine dei suoli allo Spandimento Agronomico dei Liguami", la "Attitudine dei suoli allo Spandimento dei Fanghi di Depurazione Urbana" e la "Capacità Protettiva dei Suoli nei confronti delle acque profonde"

Controdeduzione

Il Comune ne prende atto ma non si ritiene utile inserire tale possibilità.

Osservazione

Art. 3: Andrebbe aggiunta la lettera b. per specificare che: Affinché il gesso di defecazione possa circolare come merce, svincolato, quindi, dalle prescrizioni previste dalla normativa sui rifiuti, esso dovrà anche, e soprattutto, essere stato recuperato a norma di legge, il che implica un'attenta attività di etichettatura, che ne consenta la tracciabilità, e la preventiva iscrizione del produttore nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti (Sentenza 10 agosto 2017 n. 39074 della Cassazione Penale).

Controdeduzione

Accertato che nella pratica agricola il quantitativo utilizzato è rilevante tale per cui il materiale circola sfuso, non è possibile obbligare il fornitore all'etichettatura, pertanto l'unico documento attestante l'origine del prodotto sarà il documento di trasporto (DDT) sul quale sono riportati i dati compreso il lotto del gesso da impiegare.

Osservazione

Art. 5: Andrebbe specificato che l'utilizzo dei correttivi è vietato. Nelle aree occupate da habitat di pregio naturalistico tutelate dal Parco del Mincio (boschi, prati stabili, canneti, cariceti, molinieti, ecc.)

Controdeduzione

In linea generale quanto specificato è tutto già normato. Dove sta scritto che È vietato l'utilizzo dei gessi sui prati stabili? Nel piano di gestione del parco si citano solo i fanghi.

Osservazione

Lungo i corsi d'acqua del Sottobacino idrografico si applicano i divieti spaziali di utilizzazione agronomica (par. 3.2 - DGR X/5171 del 16/05/2016), sinteticamente riportati: L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici, è vietata entro la distanza di 5 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali. La distanza diventa di 10 m. o di 25 m. se i terreni destinati allo spandimento sono rispettivamente all'interno o limitrofi a Siti Natura 2000, oppure ai margini di uno specchio lacustre o di un corpo idrico inserito in una Zona Ramsar. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato, è vietato entro la distanza di 10 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali. La distanza diventa di 30 m. se i terreni destinati allo spandimento sono posti ai margini di uno specchio lacustre o di un corpo idrico inserito in una Zona Ramsar. Nelle fasce di divieto summenzionate, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua

Controdeduzione



CITTÀ DI CURTATONE

Area Tecnica
Lavori Pubblici, Patrimonio,
Ambiente e Territorio

Ufficio Settore LLPP – Patrimonio - Ambiente
- Ecologia e Protezione Civile
Tel. 0376/358103
Mail: tecnico@curtatone.it

Tali divieti sono già compresi nella normativa citata in premessa: dgr x/5171 e ripresa in questo regolamento.

ATS VALPADANA - nota protocollo n°0032472/2019 del 06/12/2019

Nessuna osservazione

UFFICIO URBANISTICA

Sulle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T.: non vi sono fasce di rispetto o vincoli per lo spandimento liquami.